

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 25, comma 6 dello Statuto, definisce le regole organizzative e di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico (“**Comitato**”) del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (il “**Consorzio**”) (di seguito, anche, il “**Regolamento**”).
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare e meglio specificare le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto in rapporto ai principi e ai presupposti dell'*in house providing*.
3. Il Comitato costituisce lo strumento di raccordo tra tutti i consorziati e, pertanto, i suoi componenti dovranno regolarmente rapportarsi con tutti soggetti consorziati al fine di assicurarne la totale rappresentatività.
4. Ad ogni singolo consorziato, in ogni caso, è riservato il diritto di acquisire dal Consiglio Direttivo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto controllo analogo.

Art. 2 Modalità di integrazione e diffusione

1. Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea su proposta del Comitato.
2. Il Regolamento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consorzio “Società - Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali”.

TITOLO II – IL COMITATO

Art. 3 Nomina, composizione, durata e sede

1. Il Comitato viene eletto dall'Assemblea, previa determinazione del numero dei componenti, nei limiti di cui all'art. 24, comma 1, dello statuto.
2. Possono essere eletti membri del Comitato i Presidenti in carica degli enti consorziati, nonché soggetti da questi delegati di comprovata esperienza e professionalità in materie economiche e giuridiche anche connesse a funzioni di controllo e gestione.
3. I membri del Comitato sono nominati con le modalità di cui all'art. 24, comma 2, dello statuto, al fine di assicurare la rappresentatività di tutti i consorziati.

4. Il Comitato elegge, a maggioranza semplice, un Presidente, ai sensi dell'art. 24, comma 3 dello statuto, e un Vice Presidente che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

5. I membri del Comitato restano in carica per massimo tre esercizi, come previsto dall'art. 24, comma 4, dello statuto, e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili.

6. Il Comitato si riunisce presso la sede amministrativa del Consorzio, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato, purché posta entro i limiti territoriali nazionali. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede del Consorzio.

Art. 4 Competenze

1. Il Comitato, ai sensi dell'art. 25 dello statuto, esprime, in rappresentanza di tutti i soggetti consorziati, pareri preventivi obbligatori in ordine ad ogni determinazione da adottarsi in merito:

- a) a indirizzi strategici, piani annuali o pluriennali;
- b) al bilancio preventivo e al conto consuntivo;
- c) a regolamenti interni e relativi aggiornamenti;
- d) alla determinazione della pianta organica e dell'assetto organizzativo;
- e) a proposte di modifica statutaria;
- f) ad ogni questione sottoposta dal Consiglio Direttivo.

2. I pareri preventivi obbligatori resi dal Comitato consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei consorziati ed influiscono sulla competenza gestoria e la relativa autonomia decisionale attribuita al Consiglio Direttivo dallo statuto.

3. Gli organi sociali possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dal Consorzio nei limiti delle competenze attribuite al Comitato.

4. Il Comitato, ove è richiesto il rilascio di un parere preventivo, è tenuto a rispondere entro massimo 10 giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza, decorsi i quali sulla domanda si intende acquisito parere positivo.

5. I pareri resi dal Comitato, per conto di tutti i soci, non sono vincolanti, ma l'organo decisionale che intende discostarsene deve indicarne in modo specifico le ragioni ed il provvedimento deve essere adottato con una maggioranza qualificata secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3, dello Statuto.

6. Il Comitato, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, relazionerà all'Assemblea circa l'attività posta in essere per rendere effettivo il controllo analogo, anche attraverso l'invio di un'apposita relazione dalla quale sarà possibile verificare il

raggiungimento degli obiettivi previsti nei documenti di programmazione approvati dall'Assemblea. Tale adempimento verrà svolto a partire dal bilancio consuntivo 2019.

Art. 5 Convocazione, voto e verbale

1. Il Comitato si riunisce:

- a) quando debba esprimere pareri preventivi, nonché preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato ai sensi del precedente art. 4 del presente Regolamento;
- b) qualora ravvisi che il Consiglio Direttivo e il Direttore stiano operando in difformità agli indirizzi, obiettivi, priorità, direttive generali e ai documenti programmatici deliberati dall'Assemblea;
- c) su richiesta motivata di almeno un componente del Comitato;
- d) ogni volta il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e/o necessario, e comunque almeno due volte l'anno.

2. La riunione viene convocata dal Presidente del Comitato mediante avviso riportante l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni prima della data stabilita, salvo nei casi di urgenza per i quali è richiesto un preavviso di almeno 1 giorno prima. La convocazione deve indicare anche il luogo, la data e l'ora della riunione. I giorni si intendono solari e non lavorativi. In ogni caso, la partecipazione totalitaria dei componenti del Comitato alle riunioni varrà come rinuncia alle formalità di convocazione previste dal presente comma.

3. La convocazione, nonché la documentazione necessaria, deve essere trasmessa oltre che ai componenti del Comitato anche a tutti i soggetti consorziati, al Presidente del Consorzio e, per conoscenza, al Direttore.

4. Ove il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno, in relazione al contenuto dell'argomento, la documentazione di supporto potrà essere fornita anche direttamente in riunione.

5. Le riunioni del Comitato, ai sensi dell'art. 24, comma 9, dello statuto, sono validamente costituite in presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

7. In ogni riunione validamente costituita viene designato all'interno del Comitato un segretario che dovrà redigere l'apposito verbale. Il verbale sarà trasmesso a tutti i consorziati e successivamente trascritto nell'apposito libro sociale, non bollato e tenuto presso la sede del Consorzio.

8. In caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente le relative funzioni sono svolte da un membro scelto fra i componenti del Comitato.

Art. 6 Partecipazione

1. I componenti del Comitato intervengono personalmente alle riunioni e non possono conferire delega o farsi rappresentare da altri.
2. Alle riunioni del Comitato, ai sensi dell'art. 24, comma 10, dello statuto, è ammessa la partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di idonei sistemi audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che dichiarino di essere in condizione di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 7 Obblighi di riservatezza

1. I componenti del Comitato sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento delle rispettive funzioni.
2. I componenti sono tenuti, altresì, al rispetto delle regole adottate dal Consorzio per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne alla gestione e al trattamento di informazioni riservate.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento viene adottato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 25, comma 6, dello statuto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.